

2885
4172
Originale
3844



MUNICIPIO DI CODROIPO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA EDILIZIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA EDILIZIA

approvato con deliberazione podestarile 18 ottobre 1930 N° 113,

modificato con deliberazione podestarile 1.12.1930 N° 136,

approvato dalla G.P.A. in seduta 20.12.1930 al N° 42365 II,

modificato da parte del Ministero dei LL. PP. in sede di
omologazione;

approvato con delibera podestarile 4.5.1932 N° 35





R. PREFETTURA DI UDINE

N. 53515 Div. IV

Udine, li 24/12 1932 (Anno X.)

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO

Risposta a Nota




SIGNOR PODESTA'

CODROIPO

Si trasmette un esemplare del regolamento
edilizio adottato da codesto Comune, munito del
visto di omologazione Ministeriale.

IL PREFETTO

(Signature)



N. 2585 / 1177
di prot.

COMUNE DI CODROIPO

~~900~~ **ESTRATTO** della deliberazione adottata il 4 Maggio 1932 X°

dal Podestà sig. Mainardi dott. cav. Gian Lauro

coll'assistenza del Segretario Comunale sig. Brovedani Giovanni

OGGETTO N. 35 Regolamento Comunale di Polizia Edilizia

Il Podestà

Vista la propria deliberazione 18 ottobre 1930 N° 113 circa il nuovo Regolamento comunale di Polizia Edilizia;

Vista la successiva deliberazione 1° dicembre 1930 N° 136 relativa allo stesso oggetto apportante variazioni al testo del Regolamento;

Vista l'approvazione della G.P.A. in seduta del 20 dicembre 1930 al N° 42365 Div. II;

Vista la nota prefettizia 14 aprile 1932 N° 14967 - IV relativa alla richiesta di ulteriori modifiche al testo del Regolamento da parte del Ministero dei LL. PP. in sede di omologazione;

Viste le disposizioni richiamate con la nota prefettizia suddetta e ricompilato il testo del Regolamento con le modifiche suggerite, in armonia al modulario di cui la Circolare Prefettizia 2.3.1932 N° 905;

Tenuto presente che per le particolari condizioni del centro urbano di Codroipo si è reso necessario mantenere nel testo, l'art. 12, specialmente per quanto concerne i pozzi neri e le latrine da costruirsi e sistemarsi a causa della generale deficenza al riguardo;

Delibera

approvare il nuovo testo del Regolamento comunale di Polizia Edilizia esteso in conformità al precedente approvato dalla G.P.A. e alle norme dettate successivamente dal Ministero dei Lavori Pubblici, composto di N° 35 articoli e facente parte integrante della presente deliberazione.

Letto, approvato e firmato.

IL PODESTA'

f° G. L. Mainardi

IL SEGRETARIO CAPO

f° G. Brovedani

4177

Comunale
Oro

COMUNE DI CODROIPOL

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA EDILIZIA

COMMISSIONE EDILIZIA

=====

Art. 1

E' costituita presso il Municipio una Commissione consultiva in materia d'ornato e di edilizia, presieduta dal Podestà o da un suo delegato e composta:

Da un ingegnere, da due amatori o cultori di belle arti, dall'Ufficio Sanitario.

Questi Membri, nominati dal Podestà, durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Le loro funzioni sono onorarie e gratuite.

Art. 2

La Commissione si convoca dietro invito del Presidente tutte le volte che le circostanze lo esigono, ed è assistita dal Segretario del Comune. I Commissari possono esprimere il proprio parere anche separatamente in iscritto e in calce alle domande corredate come appresso:

Art. 3

La Commissione ha mandato di dare il suo parere:

- a) sui piani di ingrandimento e di abbellimento dell'abitato;
- b) sui progetti di nuovi fabbricati e sulle ricostruzioni di quelli esistenti e loro riattamento;
- c) sui monumenti;
- d) sulle modificazioni delle fronti dei caseggiati e delle altre

suolo ~~u~~ uccio pubblico.

costruzioni prospicienti su area pubblica o sulla quale il pubblico abbia diritto, o comunque esposte alla pubblica vista.

I pareri espressi dalla Commissione rifletteranno l'igiene, la comodità ed il decoro estetico delle costruzioni dei lavori sottoposti al suo esame.

LICENZA PER COSTRUZIONI EDILIZIE

Art. 4

~~Chiunque voglia costruire, ricostruire o modificare sostanzialmente edifici entro il perimetro dell'abitato, dovrà farne denuncia al Podestà presentandogli i disegni.~~

Il Podestà, sentita la Commissione edilizia, entro venti giorni dalla denuncia, farà conoscere all'interessato come il progetto debba essere eventualmente modificato, ove la sua conformazione sia tale da deturpare l'aspetto dell'abitato e sia contraria a disposizioni di leggi o di regolamenti. Trascorsi i venti giorni senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati, salvo l'osservanza delle leggi e regolamenti ed il rispetto del suolo ~~u~~ pubblico.

Art. 5

~~Per la costruzione di fabbricati prospicienti le vie e piazze pubbliche saranno determinati i punti fissi di linea e di livello che verranno posti dal Tecnico del Comune, avuto riguardo alla linea eventualmente già esistente o alla larghezza necessaria che dovrà essere stabilita per nuove vie.~~

Prima dell'esaurimento di tale pratica non si possono costruire muri fuori terra confinanti con la strada pubblica.

← Art. 6

Chi in base a speciale permesso avrà intrapreso costruzioni o lavori per quali si rende indispensabile smuovere i marciapiedi e scelti od alterare in altra guisa le condizioni delle piazze e strade pubbliche, è obbligato, ultimata la fabbrica, a rimettere senza ritardo ogni cosa nello stato primitivo.

Ciò vale anche per coloro che col permesso del Podestà, piantassero barracche, casotti e giuochi che dissestassero il suolo. X

Art. 7

Per i locali ad uso industriale saranno osservate le disposizioni del R.D. 14.4.1927 N° 530. =

← Art. 8

SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI FABBRICATI

Nei luoghi dove si eseguiranno i lavori di cui in precedenza, dovranno apporsi segnali d'avvise e fanali in tempo di notte da conservarsi per tutta la durata del lavoro. Così pure dovranno porsi di giorno e di notte gli steccati e le chiusure che per ragioni di sicurezza venissero prescritti dal Podestà. X

Art. 9

Per i fabbricati che minacciassero rovina, si provvederà a sensi dell'art. 76 della Legge sui Lavori Pubblici 20 Marzo 1865 allegato F) e 153 della legge C.P.T.U. 4 febbraio 1915 N° 148.

Art. 10

Le sporgenze dei tetti, cornici, grondaie, e simili, prospicienti sulle vie ed aree pubbliche, dovranno essere mantenute in buone state, e tali da non presentare alcun pericolo.

E' vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti di fumo sia in muratura che in ferro con tubi esterni alle facciate prospicienti gli spazi, pubblici.

I fumi uoli dovranno essere costruiti a regola d'arte in modo da eliminare qualsiasi pericolo d'incendio e dovranno essere tenuti sempre spazzati.

Art. 11

Nei fabbricati urbani e industriali il piovente, dei tetti nel suolo pubblico, dovrà essere munito di grondaie, sufficienti a ricevere e convagliare le acque pluviali, le quali grondaie saranno munite di canali per lo scarico fino al suolo o sottosuolo, in modo da impedire, ove sia possibile che l'acqua abbia a scaricarsi sui marciapiedi.

Detti tubi scaricatori, a partire da un'altezza da almeno M. 2.50 dal suolo dovranno essere internati nel muro o, dove possa essere consentita, costruiti in ghisa.

Le ferriate delle finestre dovranno essere collocate entro lo spessore del muro, né mai sporgere all'esterno se non siano elevate dal suolo stradale almeno a m. 2.50.

Art. 12

Le opere indicate nell'art. 573 del C.C. potranno essere eseguite a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. stesso con lisenza

del Podestà quando ciò risulti assolutamente necessario per circostanze speciali, sotto l'osservanza di particolari norme igieniche.

Art. 13

✗ L'esterno dei fabbricati urbani e delle opere di chiusura, visibili dalle vie pubbliche, deve essere mantenuto con decenza per tutta la sua superficie e stabilito a fino debitamente tinteggiato, evitando i colori troppo vivaci o non intonati a quelle delle altri abitazioni.

Ove si eseguissero parziali modificazioni al caseggiato, si dovrà aver cura di armonizzarle col rimanente edificio.

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere all'estirpazione dell'erba e muschi cresciuti sulle facciate. ✗

Dall'obbligo della tinteggiatura è fatta eccezione per quelli edifici il cui stile non comporti una speciale coloritura come quelli costruiti in pietra a vista o mattoni a lavoro quadro.

I sottoportici gravati della servitù di pubblico passaggio e i marciapiedi saranno mantenuti a spese del Comune.

Art. 14

✗ I serramenti di porte o finestre prospicienti la pubblica via fino all'altezza di m. 3 dal suolo, per i fabbricati nuovi urbani e per quelli da riattarsi, devono essere formati a libre o in altro modo atto ad impedire che mai abbiano a trovarsi fuori della linea esterna della facciata. Egualmente deve farsi per i serramenti da rinnovarsi. ✗

Art. 15

✗ E' vietato alterare il livello e la linea dei sottoportici e

delle vie e restringere in qualunque modo le strade e l'area soggetta a pubblica servitù, senza il permesso del Podestà a norma della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865 N° 2248 allegato F) . X

Art. 16

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia non si potrà eseguire alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico, senza darne avviso al Podestà al quale dovrà essere presentato il relativo progetto.

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, potrà impedire l'esecuzione di quelle opere riconosciute contrarie al decoro pubblico e alle esigenze artistiche.

Art. 17

Se nel restauro o nella demolizione di un edificio si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, dovrà darsi avviso al Podestà che ordinerà i provvedimenti per la conservazione dell'opera o dell'oggetto scoperto.

Art. 18

I lavori per nuove costruzioni o per restauri, dovranno essere visitati da persona delegata dal Comune accompagnata da un Agente Municipale, al fine di prevenire disgrazie, a norma di quanto dispone l'art. 111 del Reg.to C.P. approvato con R.D. 12.2.1911 N° 297.

Art. 19

E' vietato costruire edifici sul ciglio e al piede dei dirupi

o frangosi, o comunque atti a scoscedere.

Art. 29

Le fondazioni, quanto è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali o deminata dal cappelleccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 21

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani da posa regolare dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm.12 estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a m. 1.50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costruiti.

Nei piani superiori a quello del terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludersi qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri spessi, nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno ogni metri 2.50, rese solidali fra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato, nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui al comma precedente.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengono adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato approvato con R.D. Legge 7 giugno 1928 N°1431 ed eventuali successive modifiche.

Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero del LL.PP.

Art. 24

AI soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 18 e 22 i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Art. 25

Qualora l'Autorità Municipale rilevi l'inosservanza delle particolari disposizioni contemplate nei precedenti articoli 18 e 23, ordinerà la sospensione o, se occorra, la demolizione delle opere eseguite usando delle facoltà di cui all'art. 153 della legge C.P., ferma restando l'applicazione delle penaltà indicate nell'art. seguente.

Gli art. 19 a 23 del presente Regolamento trovano riscontro nelle norme contenute nell'art. 1 della Legge 6.1.1931 N° 92 che modifica gli art. 72 e 72 bis del R.D.L. 3.4.30 N° 682.-

Art. 26

L'Autorità comunale può, per ragioni di pubblico servizio, applicare alle fronti dei fabbricati e costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche aree:

- a) Le mensole di sostegno dei fanali della pubblica illuminazione e le condutture relative quando la larghezza della strada non permetta di poggiare sul suolo;
- b) Le nicchie in pietra per pubblici smaltatoi;
- c) I nomi delle vie, piazze, corti, vicoli, i numeri delle case ecc.; e tutte ciò in quei punti che crederà più opportuni e con quelle cautele che saranno del caso, previ concerti coi proprietari, sulle cui opposizioni pronuncierà la Commissione "dilizia".

X Art. 27

X I numeri civici collocati ad ogni singolo fabbricato nel Comune, devono a cura del proprietario del medesimo essere mantenuti in perfetto stato. Ogniqualvolta il numero venga tolto o guastato, l'Autorità lo farà rimettere a spese del proprietario, dandone a questo previo avviso, quando sia distrutto o deteriorato per fatto imputabile al proprietario.

E' vietato di togliere, cancellare o variare i numeri delle case, e le indicazioni stradali di qualsiasi genere, come altresì di coprirli in qualsiasi modo, anche precariamente. X

Art. 28

Quando venga costruito un nuovo fabbricato, o si riuniscono in uno più fabbricati aventi un numero distinto, od un fabbricato, segnato con un solo numero venga distinto in due o più riparti con separati ingressi, è dovere del proprietario di darne immediata notizia all'Autorità comunale e di attanersi alle prescrizioni

che verranno da essa impartite all'assegnazione del numero, che verrà applicate a spese del Comune.

— Art. 29

✗ E' vietato di lardare, guastare e manomettere i numeri civici e le indicazioni stradali di qualunque genere.

E' vietato apporre iscrizioni, dipinti e insegne sulle facciate esterne degli edifici senza averne ottenuto il permesso dal Podestà che previo parere dalla Commissione Edilizia potrà prescrivere variazioni in merito od oppure rifiuto. X

Art. 30

L'elevazione delle facciate e dei prospetti della fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza di tratto di strada sul quale fronteggiano, aumentata dalla metà potendo però raggiungere sempre m. 10. = . L'altezza massima è limitata a m. 22.

— Art. 31

✗ Le disposizioni del presente Regolamento sono obbligatorie per i proprietari dei fabbricati situati nel capoluogo il cui perimetro è stabilito come segue comprese le vie sottoindicate:
a nord.: (Viale Pordenone - Linea Ferroviaria - Viale Gorizia - Linea ferroviaria) a est.: (Viale Roma - Via Gorizia - Via Circovallazione fino alla strada oltre la Cesenna Demaniale - Strada Statale - Via XXIV Maggio =) a sud.: (Via Friuli - Strada Semida =) a ovest.: (Via di Circovallazione detta "Marinut" - Via Piave - Viale Cimitero) e per i proprietari dei fabbricati situati nei centri abitati di Rivotorto - Camino - Zompiechchia - Pozzo e Gorizia limitati dalla linea esterna delle case. X

Art. 32

SORVEGLIANZA E PENALITÀ

Le località nelle quali si costruiscono opere edilizie, devono essere accessibili al tecnico del Comune, agli agenti Municipali, qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.

E' fatto obbligo all'esecutore di apporre fuori del cantiere l'indicazione della propria ditta e di tenere una copia del presente Regolamento.

Art. 33

Quando gli agenti Municipali constatino che non siano osservate le disposizioni di questo Regolamento, ovvero che si contravvenga alle diffide state intimate dall'Autorità comunale, ne faranno immediate relazione all'Autorità stessa, la quale procede per queste contravvenzioni di conformità al disposto della legge comunale.

Art. 34

I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 226 della Legge comunale e Provinciale 4.2.1915 N° 148 e successive modificazioni (R.D. 30.12.1923 N° 2839 = R.D.L. 23.5.1924 N° 664 = Legge 26.2.1928 N° 613).-

Il Podestà potrà nel giudizio contravvenzioni le promuovere dal Registrato di eseguire d'ufficio le ~~varie~~ opere a spese del contravventore.

Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli art. 153 della legge com.le e prov.le (modificata dall'art. 32 del R.D. 30 dicembre 1923 N° 2839) e 378 della legge sui E.L.P.P.

Il presente Regolamento avrà vigore dopo intervenuta l'omologazione da parte del Ministero dei LL.PP.

Codroipo, 11 ottobre 1930 IX°

Il Podestà

(G. L. Mainardi)


Il Segretario capo

(G. Brovedani)

Approvato con deliberazione podestarile 18.10.1930 N° 113, modificato con deliberazione podestarile 1.12.1930 N° 136, approvato dalla G.P.A. in seduta 20.12.1930 al N° 42365 div. III, ~~poi~~ modificato da parte del Ministero dei LL.PP. in sede di omologazione, ed approvato con delibera podestarile 4 maggio 1932 N° 35. ~~X~~

Il Podestà

Signa



IL SEGRETARIO CAPO

Signa

N° 19082 Div. IV.

Visto ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 21.5.32

Udine, li 23 Maggio 1932 X°

p. Il Prefetto

f° Dr. Nocher

Pubblicato all'Albo Municipale a sensi dell'art. 129 del Regolamento della Legge com.le e prov.le dal 29 maggio al 14 giugno 1932 per quindici giorni consecutivi senza seguito di reclami.

Codroipo, li 16 Giugno 1932 X°

Il Segretario capo



VISTO

22 GIU. 1932 - X - 19 (Anno)
IL PODESTA



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA
DELLA VIABILITÀ E DEI PORTI


Div. VI

N. 5390 di Protocollo

Visto per l'omologazione.

Roma 15 dicembre 1932 a. XI.

Il Ministro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, venne pubblicata in copia, all'albo Municipale di qu
Comune nel giorno ~~di~~ ~~domenica~~ festivo 5 maggio 1932

Non venne presentato alcun reclamo.

Codroipo, li 6 Maggio 1932 X°

IL SEGRETARIO COMUNALE

f° G. Brovedani

Copia conforme all'originale in atti; si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Codroipo, li 6 Maggio 1932 X°

IL SEGRETARIO COMUNALE



VISTO D'APPROVAZIONE

N. 16082 Div. IV

Visto ed approvato dalla G. P. A. in
seduta del 21-5-32

Udine 23 MAG 1932 (Anno X)

IL PREFETTO



Pubblicato all'Albo Municipale a sensi dell'art. 129 del Regolamento della Legge com.le e prov.le dal 29 maggio al 14 giugno 1932 per quindici giorni consecutivi senza seguito di reclami.

Codroipo, li 16 Giugno 1932 X°

Il Segretario capo

Brugheri

Morley

